



# Postfazione

## Sul crinale delle forme. Arte e diritto

M. Paola Mittica\*

### 1. Sulla via della forma

“Formale” e “formalistico” sono due termini che non hanno niente in comune, affermava Salvatore Satta: “Il formalismo comincia dove il diritto finisce. Esso rappresenta veramente una frattura dell’esperienza giuridica: al posto dell’esperienza e del suo libero movimento si pone una falsa esperienza, cioè l’immobile vuoto, che si tratta come cosa salda, modellandolo in forme che, essendo forme del vuoto, hanno il pregio di essere infinite.”<sup>1</sup>

C’è, nelle parole del giurista e letterato sardo, la critica negativa di un formalismo che falsa il rapporto tra vita e diritto, producendo forme astratte dall’esperienza: “forme del vuoto”, dice Satta, “infinite” soltanto perché mosse da una modellizzazione inesauribile. Una visione che può essere rivolta anche al positivo da chi osserva l’“ossessiva e indefinita produzione di norme” propria della modernità giuridica come “rigoglio di volontà” dell’uomo in “accettante fraternità col divenire” (Irti 2007), ma che diviene inaccettabile – senza per questo equivocare sulla qualità del “coraggio nichilista” del giurista della tarda modernità – nei termini in cui la forma giuridica ne risulta un mero strumento della funzionalità riconnessa alla sopravvivenza dell’apparato (sistema) giuridico.

Da una parte, dunque, la forma come elemento essenziale del diritto, *piena e infinita*, capace di offrire espressione all’*esperienza e al suo libero* movimento; dall’altra parte, il formalismo giuridico, una tecnologia produttiva di norme radicate soltanto sulle procedure che ne autenticano la validità, vale a dire di norme come forme vuote, fisse, *indifferenti*.

In questa differenza si colloca la nostra riflessione, tentando di recuperare, sulla via della forma, il pensiero della funzione originaria del diritto, che sempre di più crediamo si possa riassumere in ultima istanza in ciò che è *far vivere la vita*.

Evidentemente stiamo assumendo un’accezione di diritto che supera quella della legge intesa come puro sistema ordinamentale dello Stato moderno. È un’operazione necessaria per recuperare un punto di vista esterno al sistema, distanziarsi dalle logiche formalistiche che lo strutturano, e rimettere il diritto in rapporto con il movimento della

---

\* M. Paola Mittica è professore associato di Filosofia e Sociologia del diritto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo.

<sup>1</sup> Le parole di Salvatore Satta (1994: 84, 86) sono state più volte ricordate nel ragionare su forma e formalismo. Citano in particolare questo passaggio tratto da *Il mistero del processo*, Giampaolo Azzoni (2011) e Luigi Di Santo (2011).

vita. D'altronde, la legge, questa creatura del tutto recente che predispone e prevede astrattamente le forme delle relazioni, sostituendo alle decisioni dei singoli attori, protocolli di comportamento, è già in crisi con l'inizio del Novecento, e per paradosso proprio a causa dell'incapacità di ordinare la complessità dell'esperienza (Grossi 2012).

La nostra idea di diritto è dunque più estesa. Prossima a quella della *juridicité*, nella cui alea rientrano tanto il diritto quanto il non diritto (Carbonnier 1997 [1969]), osserviamo il diritto nei fatti normativi che emergono spontaneamente dalla vita di relazione e si formalizzano nel proprio divenire storico-sociale, politico-legislativo, giudiziario, a prescindere dalla qualità che li rende adeguati o meno alla ricezione da parte del sistema ordinamentale dello Stato. E forse la riflessione sulla forma ci sta spingendo ancora più oltre, ad ampliare la nozione di diritto vivente fino a farla coincidere con la dimensione dell'"ordinare": del "dare ordine", appunto "forma", al "vivente". In uno spazio dove continuamente si rinnova il rapporto tra diritto e vita, come capacità (da apprendere faticosamente e coltivare con impegno) di affrontare i territori incerti della ricerca del senso, che è in uno con la ricerca formale, e che per l'uomo relazionale, prima ancora che politico, è specificamente ricerca della forma giuridica.

## 2. Formatività del diritto. Estetica. Etica

Nel campo attuale della filosofia del diritto, complice anche l'approccio di ricerca di Diritto e letteratura e *Law and Humanities*, la riformulazione del concetto di forma giuridica procede dalla riflessione sulla forma in campo estetico, dove il ragionamento prende a riferimento innanzi tutto la componente dinamica e non statica della forma.

Già nella seconda metà del '900, alla distinzione più classica tra forma-formata e forma-formatività, in estetica viene privilegiato il concetto di "formatività" quale processo tras-formativo nella realtà sostanziale della vita delle forme. Ai due momenti finiti del processo (appunto forma-formata e forma-formatività) si sostituisce il processo *tout cour*, restituendo la "forma" alla dimensione della complessità<sup>2</sup>.

La "forma" viene così definitivamente sganciata dalla semplice referenza di termine oppositivo a materia e/o contenuto e assume il senso dell'innovatività e dell'apertura alla molteplicità del possibile, proprie dei mondi vitali.

Ogni singola forma, dunque, oltre a essere espressione materiale di un senso finito, contiene anche il germe dell'incompiutezza o di una diversa compiutezza che potenzialmente la supera. Potremmo definirlo come "presagio di una nuova forma";

---

<sup>2</sup> Il concetto di formatività-processo, che è stato sviluppato negli studi italiani a partire dalla riflessione di Pareyson (1988 [1954]), è al centro di un più ampio dibattito sulla forma la cui ricostruzione nelle varie linee di pensiero è evidentemente superiore alle nostre forze (per un'introduzione v. Mazzocut-Mis 1997).

Vorremmo mettere in rilievo, tuttavia, come il concetto di movimento sia inscritto nella semantica originaria del termine "forma", o almeno di una certa specie della "forma" che prima del V secolo i Greci definivano con la parola *rhythmos*.

La nozione è ricostruita da Benveniste (1966 [1951]), il quale conclude che *rhythmos* designa la forma nell'istante in cui è assunta da ciò che è movente, mobile fluido (v. anche Maldiney 1973), non prima di aver dimostrato, però, anche la ricaduta di questo movimento in una funzione ordinatrice della realtà, che procede nella definizione del mondo della vita e delle regole di comportamento. Rimandando ad altra sede uno sviluppo ulteriore della riflessione sul nesso originario tra diritto e musica (già affrontato in Mittica 2014), questa ricostruzione è utile qui per evidenziare che la matrice dell'ordinare è impressa nella nozione di formatività, la quale quindi va considerata prima e a prescindere della specificità di qualunque articolazione formale, del suono, dell'immagine o materia in senso più ampio.

presagio che spinge costantemente al sovvertimento delle forme verso l'individuazione di nuove, in risposta alla ricerca di senso che è incessante dell'uomo.

L'impostazione di fondo è la stessa che propone Bruno Romano (2010) in filosofia del diritto, il quale ripensa la forma giuridica appunto come "formatività giuridica", derivandone importanti considerazioni. Ne abbiamo isolate alcune a partire dalle *10 tesi iniziali della filosofia della forma e del diritto*<sup>3</sup>, riorganizzandole nel seguente quadro sinottico, per evidenziare poche linee di ragionamento su cui vorremmo soffermarci. Vi si riassumono in estrema sintesi alcuni scarti tra formalismo giuridico e formatività, con a margine in breve i rilievi critici che vi sono sottesi.

<i>Formalismo giuridico</i>	<i>Formatività</i>	<i>Commenti</i>
Equivalenza	Differenza	Il formalismo giuridico non seleziona contenuti omogenei alla differenza formologica dell'uomo. Al contrario afferma l'equivalenza di ogni contenuto normativo. Può conferire una forma legale a qualsiasi modello di coesistenza. (VI tesi di Romano)
Modellizzazione della/e relazione/i	Relazione	Il formalismo giuridico risponde con modelli di relazione "standardizzati" e astratti, alla relazione reale tra due soggetti umani la cui forma è invece costantemente in formazione.
Omologazione	Alterità	Le "maschere" giuridiche costringono le variegate identità dei soggetti reali in schemi di comportamento rigidi e omologanti, che non corrispondono a comportamenti reali e fuorviano il soggetto dalla possibilità di identificarsi nella propria unicità, ovvero di costruire la propria identità, possibile soltanto se si è in relazione con un "altro".
De-responsabilizzazione	Responsabilità	Mentre il formalismo e i meccanismi procedurali tipici del funzionamento del sistema inducono a deresponsabilizzazione, recuperato sul piano di una personale elaborazione formale, il soggetto torna a essere responsabile in prima persona delle proprie azioni e della ricerca del senso delle stesse.

Osservando i termini della colonna relativa alla formatività è facile comprendere la direzione e il fine della nostra riflessione. Recuperare il piano della formatività significa rimettere il soggetto individuale al timone del politico, dove tornano in gioco: differenza, relazione e alterità, responsabilità, in uno con un'etica del diritto proiettata alla realizzazione di una società dov'è la differenza a valere come principio universale e la giustizia si realizza come ricerca della "giusta misura" nello spazio dell'alterità.

Per Romano (2008), che riflette essenzialmente sul diritto positivo, lo spazio privilegiato dell'emersione delle regole giuridiche è il contraddittorio. Con riferimento, tuttavia, all'idea di diritto vivente che abbiamo adottato, questo spazio è generalizzabile alla relazione di per sé, la quale, non soltanto si presta a tenere insieme tutti i termini riassunti nel quadro – dalla specificità individuale e quindi dalla messa in gioco di

<sup>3</sup> Si rimanda alla sintesi delle tesi di Romano sulla forma messe a disposizione dall'autore in rete URL: <http://www.digef.uniroma1.it/sites/default/files/docenti/romano/filosofia-forma-diritto.pdf>

identità e alterità, fino alla configurazione della responsabilità personale – ma è in linea con l'esigenza di superare la dicotomia legge/diritto vivente, consentendo di prescindere dalla logica sistemica. Ragionando infatti in termini di contesto relazionale, è possibile porsi al di là della legge e dei suoi meccanismi di inclusione o esclusione, e individuare come soggetto di diritto (e di dovere) ogni soggetto interessato da rapporti interpersonali e più in generale con il “vivente”. Senza trascurare, inoltre, che la relazione, essendo un contesto dinamico, permette di superare la dimensione deterministica (propria di ogni formalismo) proveniente da un canone preposto e indipendente dall'azione dell'uomo.

È all'interno della relazione, dunque, dove il soggetto è sempre in presenza di qualcuno o qualcosa che è altro da sé e lo mette costantemente in gioco, che il soggetto individuale torna ad essere osservabile come attore delle proprie scelte. L'attore, dunque, determinato socialmente e culturalmente, e per meglio dire *in-formato*, è chiamato in causa anche come agente determinante. Di conseguenza, quest'uomo è soggetto da ritenersi capace di rispondere delle proprie azioni. Detto in sintesi, l'attore dotato di seppur parziale autonomia può e deve essere osservato come soggetto responsabile, a partire da chi fa le norme e decide attraverso le norme, fino a investire la dimensione del libero cittadino quale soggetto politico, partecipe appunto di una *polis*<sup>4</sup> che più ampiamente qui vogliamo postulare come mondo della vita. Ogni soggetto relazionale, anche oltre la comunità politica, è pertanto sempre responsabile nei confronti dell'altro (che sia un'altra persona umana o la vita in generale, che è dell'essere umano com'è degli animali di altre specie, dell'ambiente, ecc.), per ciò che ha fatto o che non ha fatto.

Ma come definire in concreto una via per recuperare e realizzare questi valori nella dimensione giuridica?

La risposta più immediatamente riconnessa alla formatività è “non smettendo la ricerca del senso”, il che equivale a non abdicare alla possibilità appunto di *far vivere la vita*. Perché, come giustamente sottolinea Luigi Alfieri nel presentare questo volume, “il diritto è finalizzato alla vita”, ovvero “è finalizzato all'esigenza di dare forma alla vita” e questa capacità è propria della qualità umana di dare senso alle cose, sebbene sia una ricerca destinata a non concludersi se non in forme sempre in formazione.

Detto ciò, va rimarcato come la formatività, che può svilupparsi soltanto dalla relazione con l'altro da sé, nello spazio della differenza, si declini nell'ambito giuridico come “morfologia della responsabilità”, e contrassegni un passaggio decisivo nella ricerca (morfologica) della giustizia, quale tensione a individuare le “forme *più* misurate *possibili*” all'interno dei contesti relazionali.

Al fondo del nesso tra estetica ed etica è in sintesi la condizione dell'alterità e della formatività che la caratterizza. Il problema è pertanto comprendere come si articola questo nesso per riappropriarcene con consapevolezza e disporci al presagio del “più” e del “possibile” che vanno scorti nella forma formata per approdare al “modo *più* giusto”, provvisoria costante della forma.

---

<sup>4</sup> Romano elabora in proposito un concetto, della “contemporaneità doppia”, che, diversamente dalla contemporaneità semplice, coincidente con lo stato di passività del soggetto rispetto ai fatti, chiama in causa l'uomo *chiedendo al singolo di prendere posizione, di perseguire un disegno scelto, concepito come uno scopo formativo dell'esistenza individuale, nel mondo disciplinato dalle istituzioni della coesistenza* (Romano 2008). Se alla contemporaneità semplice per Romano corrisponde la vita biologica, alla contemporaneità doppia corrisponde la seconda vita della *polis*, caratterizzata dalla costruzione libera della coesistenza.

### 3. Davanti all'opera

Dovrebbe essere più chiaro ora con quale esigenza ci avviciniamo all'arte.

Posto che il formalismo è un'ipotesi fallimentare; posto che l'individuazione formale deve essere ricondotta al flusso vitale e quindi intesa nel suo formarsi, vale a dire come formatività; posto che il movimento della forma raccoglie e rinnova l'espressione complessa della relazione grazie alla condizione dell'alterità; posto che la giuridicità nasce in senso originario dallo spazio relazionale; ci accostiamo all'arte per considerare se e in che termini l'opera e il pensiero sull'opera possano offrire elementi per recuperare, riformulare o apprendere *ex novo* un concetto di forma giuridica adeguato al continuo divenire del vivente e, pertanto, in grado di *formulare la giustizia*, di esprimere cioè il "modo più giusto possibile".

Dal crinale delle forme, nella piena della formatività di cui siamo gioco e che giochiamo, nella ricerca mai conclusa dell'uomo di un senso compiuto che ci sveli la verità della vita, costantemente chiediamo all'arte cosa sia questo "più", in quale direzione sporgerci per vedere il "possibile", come se l'opera potesse indicarci "quel qualcosa" che manca. Come se l'opera, nel nostro caso, potesse guidarci verso il modo *più* giusto perché, per esempio, imputiamo all'arte di osservare una proporzione "esatta" tra gli elementi che la compongono, oppure ne riteniamo "armoniosa" la geometria che ricrea nello spazio che occupa. Come se potesse esistere una ricetta del bene che l'arte conserva e ci svela e noi potessimo coglierla e riproporla semplicemente imparando a *fare con arte*.

In realtà, e questo è nostro il punto di partenza, l'opera d'arte non risponde ad alcun quesito sulla vita e non svela alcun segreto.

Piuttosto, bisogna stare in guardia dalla nostra urgenza di risposte, che ci conduce ad attribuire all'opera il senso che vorremmo che avesse, frettolosamente, senza entrarvi realmente in rapporto, al punto da non vederla nemmeno, come evoca efficacemente la metafora botanica di Focillon a proposito degli interpreti che se ne appropriano per i propri bisogni, accumulando "intorno all'opera d'arte [...] una vegetazione lussureggiante con che [...] la decorano, talora fino a nascondercela interamente" (Focillon 1972: 223 [1943]).

Soltanto intrattenendo un rapporto rispettoso con l'opera possiamo stare nella dimensione dell'arte e accedere alla ricerca del senso che da questa dimensione si dispiega.

Non ci interessa la formatività di superficie, quella che rimbalza sulla sua cornice<sup>5</sup>, prodotta dai meccanismi riflessivi e autopoietici dei sistemi di pensiero<sup>6</sup>, ma la formatività innescata dallo *stupore* che l'opera ci provoca e muove la ricerca infinita – di stupore in stupore – di nuove forme.

Formatività dell'arte è la sorpresa per l'uomo delle possibilità che si dischiudono.

Si è partecipi di questa formatività soltanto se si riesce a entrare in rapporto con l'opera, se dall'opera riusciamo a farci giocare.

---

<sup>5</sup> Se, come giustamente dice Simmel (1902) riferendosi all'arte figurativa, la cornice è la forma che consente di concepire sia l'unità in sé dell'opera sia la distanza tra il quadro e il suo fruitore indispensabile affinché l'osservazione dell'opera sia possibile, ciò che qui intendiamo è che accade di restare di qua dalla cornice o di moltiplicare simbolicamente le cornici dimenticando di fatto l'opera.

<sup>6</sup> L'espressione si riferisce ai termini della teoria della società di Luhmann che riconosciamo come lo studioso che meglio ha sintetizzato i meccanismi di costruzione simbolica che caratterizzano le società occidentali della tarda modernità.

Quando l'arte c'è, l'opera è la forma che ne fa sentire l'esistenza: "perché l'opera che ho di fronte mi sta portando 'dentro' qualcosa che ancora non conosco, qualcosa che sta nascosto e che aspetta una mia scoperta per svelarsi persino a se stessa, nel profumo inseguito alla caccia dell'oggetto ... Ma l'arte è il profumo senza l'oggetto che è: deve esserci l'oggetto affinché anche l'arte sia, eppure quando l'arte c'è la dimensione è altra, inabitabile dall'oggetto" (Andreotti 1997).

Stare davanti all'opera in questi termini non è cosa facile. L'opera ci chiede di essere disposti a farsi portare in un "altrove" sconosciuto, dove il senso è sospeso sul flusso temporale della formatività, e di attendere, di sentire e riflettere. Di stare. Finché non avremo compiuto un nuovo senso – definendo lo spazio che abbiamo abitato, ricordando il tempo che abbiamo vissuto – e creato una nuova forma che conserva il profumo dell'arte dando vita a nuovo stupore.

L'opera, in definitiva, non risponde ad alcun quesito sulla vita e non ci svela alcuna verità, ma può introdurci all'arte, può "allenarci" alla formatività, ovvero alla capacità di vedere e creare ciò che prima non c'era ma che è possibile. In ciò soltanto, nell'interrogare l'arte e il pensiero sull'arte, possiamo trovare risposta alla nostra esigenza di elaborare un concetto di formatività giuridica adeguato al continuo divenire del vivente.

Entrare in rapporto con l'opera è una questione di esercizio.

L'opera d'arte è forma che ci sorprende. Per prima cosa si presenta come una forma autonoma differenziandosi come *altro* da noi. È un *altro* che noi non avremmo immaginato se non l'avessimo incontrato. Un *altro* che ci pone, più o meno avvertitamente, nell'impossibilità di riproporre il contenuto di un'esperienza già acquisita. Un *altro* che è forma materica, simbolica, evocativa, emotiva e pertanto mette in gioco tutte le nostre risorse ricettive, sfuggendo se non addirittura sovvertendo l'ordine dell'unica intelligenza di cui siamo abituati a fidarci che è quella razionale.

Nella forma di ogni opera si compone, dunque, la possibilità dell'incontro con l'altro da sé che inizia dallo *stupore* per declinarsi come *esperienza della mancanza*, in cui è necessario imparare a stare senza preconcetti e senza teoria, con la disponibilità a lasciarsi guidare anche dalle risorse della percezione e dell'emozione.

In questa esperienza, con l'opera è uno stare silenzioso. È grazie al silenzio, da intendersi come esercizio al tacitamento di se stessi, che la mancanza diventa una via privilegiata per la relazione con l'altro. Facendo tacere le nostre urgenze di trovare un senso seguendo i percorsi che ci sono più consueti, ecco che affiorano alla nostra coscienza una moltitudine di richiami non ancora uditi, o forse già uditi ma di cui non abbiamo mai avuto ancora consapevolezza, che giungono dai sensi o dalla prossimità emotiva con l'opera. Quasi immediatamente la ragione fa ordine e *forma*. Parla. Ma nel silenzio questo processo continua, e induce a riformularne costantemente la "visione", sollecitando appunto l'immaginazione di nuove possibili forme.

Dal rapporto con l'opera possiamo imparare, in altre parole, un modo per incontrare e intessere una relazione con qualcuno o qualcosa che è *altro* da noi stessi, acquisendo la capacità di rinnovarci e di rinnovare le forme della relazione stessa, cogliendo *i possibili* della formatività, quale continuo flusso trasformativo.

E si tratta di un processo intimo, nel senso che muove reciprocamente dall'intimità di ognuno verso l'altro della relazione. Così come si è soli e silenti nello spazio del rapporto con l'opera, allo stesso modo lo si è nel rapporto con qualunque altro da sé. Ciò rende unica ogni relazione, e particolari le forme attraverso cui viene espressa dai soggetti che ne pattuiscono i termini. Il che equivale anche a dire, su un altro piano, che ogni soggetto della relazione è formante in prima persona e dunque è responsabile della stessa.

Se, dunque, la relazione è il contesto primario della vita in comune e la giuridicità ne è la forma, diventa chiaro a questo punto, come l'esercizio all'arte sia fondamentale per ordinare il vivente delle comunità. Avendo cura della particolarità e della multiformità che le caratterizzano. Riuscendo a cogliere le specificità individuali. Mantenendo la disponibilità al cambiamento che proviene dall'attitudine a restare in ascolto. Ascoltando mediante tutte le nostre intelligenze. Sapendo che c'è sempre "qualcosa che manca". Operazioni, queste, che necessitano di una presa in carico della propria azione. Come soggetti relazionali, membri di una comunità prima ancora che giuristi, siamo tutti responsabili nei confronti del vivente e della ricerca del "modo *più* giusto".

Dalla sua, il diritto nasce spontaneamente con l'uomo per ordinare il proprio rapporto con ciò che è *altro* da lui. È in origine segno del limite dell'essere umano, ma diviene anche misura e strumento per ordinare il mondo della vita, formalizzando e consolidando legami e relazioni. Bisogna recuperarne pertanto l'autentica funzione e ricondurlo a un rapporto più prossimo con il vivente, dove *ordinare* deve tornare a significare *donare espressione, dare forma* a ciò che prima non l'aveva, con l'umiltà della mancanza, con il rispetto del silenzio, con l'attenzione per ogni sfumatura e sempre con la disponibilità al mutamento, nell'incessante ricerca di senso volta a dare espressione *alla vita che vuol vivere*.

## Riferimenti bibliografici

- Andreotti, Angelo 1997. *In Opera. Sull'eticità dell'arte*. In AA.VV. *Paesaggio & Paesaggi. Le immagini della necessità*. Milano: Electa, 61-84.
- Azzoni, Giampaolo 2011. *Solennità della forma e sostanzialità giuridica*. In Luisa Avitabile (a cura di). *Il diritto tra forma e formalismo*. Napoli: Editoriale Scientifica, 97-120.
- Benveniste, Èmile 1966. *La notion du "rythme" dans son expression linguistique* [1951]. In Id. *Problèmes de linguistique general*. Paris: Gallimard, 327-335.
- Di Santo, Luigi 2011. *Il processo nella sua dimensione spazio-temporale come forma formata e forma in formazione*. In Luisa Avitabile (a cura di). *Il diritto tra forma e formalismo*. Napoli: Editoriale Scientifica, 175-180.
- Carbonnier, Jean 1997. *Flessibile diritto* [1969]. Milano: Giuffrè.
- Focillon, Henri 1972. *Vita delle forme* [1943]. In Id. *Scultura e pittura romanica in Francia*. Torino: Einaudi, 223-277.
- Grossi, Paolo 2012. *Introduzione al Novecento giuridico*. Laterza: Roma-Bari.
- Irti, Natalino 2007. voce "Nichilismo giuridico". In Id. *Il salvagente della forma*. Roma-Bari: Laterza, 99-105.
- Maldiney, Henry 1973. *L'Esthétique des rythmes*. In Id. *Regard, parole, espace*. Lausanne: L'âge d'homme, 147-172.
- Mazzocut-Mis, Maddalena (a cura di) 1997. *I percorsi delle forme. I testi e le teorie*. Milano: Bruno Mondadori.
- Mittica, M. Paola 2014. "Quando il mondo era mousiké", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XLIV, 1: 177-207.

M. Paola Mittica, *Sul crinale delle forme. Arte e diritto*

Pareyson, Luigi 1988. *Estetica. Teoria della formatività* [1954]. Milano: Bompiani.

Romano, Bruno 2008. *Nietzsche e Pirandello. Il nichilismo mistifica gli atti nei fatti*. Torino: Giappichelli.

---, 2010. *Filosofia della forma*. Torino: Giappichelli.

Satta, Salvatore 1994. *Il mistero del processo*. Milano: Adelphi.